



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Giuliana Beschi

**Coordinatore di redazione**  
Stefano Zanon

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,  
Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,  
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,  
M. Taurino, E. Valcarenghi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
G. Beschi,  
L. Dall'Oca, M. Magnavini,  
F. Toninelli, M. Zanardi

**Stampa**  
Grafiche Artigianelli  
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
Posta elettronica:  
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
del 28.11.1995

Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 2/2005  
Periodico trimestrale,  
spedizione in abbonamento postale

**Chiuso per la stampa il 4.11.2025**

# RATIO Coop

*Periodico fiscale, amministrativo e del lavoro dedicato alle cooperative*

## Sommario 4/2025

<b>Opinione</b>	- Finanziamenti dei soci alle cooperative	<b>3</b>
<b>Notizie in breve</b>		<b>4</b>


## Fisco e contabilità

<b>Imposte dirette</b>	- Ires premiale al 20% per le cooperative	<b>6</b>
	- Dichiarazione dei redditi e fruizione delle agevolazioni Ires per le cooperative	<b>10</b>
	- Erogazioni liberali alle cooperative sociali	<b>14</b>
<b>Accertamento</b>	- Acconti di novembre per le cooperative	<b>18</b>
	- Libri e registri obbligatori per le società cooperative	<b>20</b>
<b>Iva</b>	- Reverse charge nei servizi di trasporto e logistica	<b>22</b>
	- Versamento acconto Iva	<b>26</b>
<b>Imposte e tasse diverse</b>	- Versamento saldo IMU 2025	<b>28</b>

## Diritto del lavoro

<b>Agevolazioni</b>	- Agevolazioni per assunzione di detenuti o internati	<b>30</b>
<b>Normativa</b>	- Utilizzo dell'intelligenza artificiale	<b>34</b>
	- Precisazioni su auto concesse in uso promiscuo	<b>36</b>

# Varie

<b>Normativa</b>	- Trattamento civilistico della cooperativa che svolge attività agricola	<b>40</b>
	- Calcolo della percentuale del 30% di soggetti svantaggiati in cooperativa sociale di tipo b)	<b>42</b>
<b>Vigilanza</b>	- Sottrazione all'attività di revisione cooperativa	<b>46</b>
<b>Agevolazioni</b>	 - Revisione del regime "Nuova Marcora" per le cooperative	<b>50</b>
	- Conto Termico 3.0	<b>54</b>



## Guy Billout

Nato nel 1941 a Dacize in Francia, alla fine degli anni '60 si è trasferito negli Stati Uniti.

Il suo talento fu subito notato da Milton Glaser, all'epoca art director del neonato New York Magazine, il quale gli affidò le prime commissioni.

Guy Billout si è fatto strada nel mondo dell'illustrazione diventando il precursore della cosiddetta "illustrazione concettuale" esercitando un'influenza enorme in un grande numero di illustratori.

Ha collaborato per decenni con la rivista The Atlantic Monthly, oltre a pubblicare su tutti i principali media americani e internazionali: The Atlantic Monthly, The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Oprah, Travel & Leisure, Business Week, Fortune, Time, Le Monde.

Ha pubblicato anche diversi libri per bambini sfruttando sempre il suo peculiare stile minimalista, scarno e preciso, con illustrazioni immancabilmente intrise di ironia e sorprese.

Nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame della prestigiosa Society of Illustrators di New York.

Nel 2023 l'Associazione Tapiroglan gli ha dedicato una grande mostra monografica dal titolo "Be you" nel contesto della 18ª Mostra internazionale di illustratori contemporanei a Cremona e successivamente a Genova.

**Fabio Toninelli**

In copertina

Titolo dell'opera:  
"Vision"

Tecnica: Acquerello e aerografo

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**

**Posta elettronica: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

***I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.***

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

*Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com).

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy-policy](http://www.ratio.it/privacy-policy).

*Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST*

*Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica*

# TRATTAMENTO CIVILISTICO DELLA COOPERATIVA CHE SVOLGE ATTIVITÀ AGRICOLA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Artt. 2135, 2511-2514 c.c. - D. Lgs. 18.05.2021, 228 - Art. 1, c. 3 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99  
Documento CNDCEC "L'imposizione diretta nelle cooperative agricole"

Il documento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili dedicato all'imposizione diretta delle cooperative agricole esamina, in premessa, l'inquadramento civilistico della cooperativa agricola. Per le cooperative agricole, il c. 3 dell'art. 2513 c.c. prevede, tra l'altro, che la condizione di prevalenza sussista quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli, e i loro consorzi, che utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, c. 3 c.c. prevalentemente prodotti dei soci e forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

## SCHEMA DI SINTESI

SCHEMA DI SINTESI

IMPRESA COOPERATIVA	⇒	Caratteristica primaria	⇒	La caratteristica primaria dell'impresa cooperativa è rappresentata dalla mutualità, la cui specificità consiste nella partecipazione di tutti i soci alla realizzazione, attraverso un'organizzazione di carattere economico, di bisogni collettivi comuni.	
	⇒	Scopo principale	⇒	Lo scopo principale della società cooperativa non è, quindi, la produzione di un profitto, bensì la realizzazione di un servizio utilizzabile da tutti i soci, i quali sono, al contempo membri della cooperativa e destinatari del servizio prodotto dalla cooperativa stessa.	
	⇒	Funzione sociale	⇒	L'art. 45 della Costituzione riconosce esplicitamente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, demandando alla legge il compito di promuovere e favorire il relativo incremento con i mezzi ritenuti più idonei.	
INQUADRAMENTO CIVILISTICO DELLA PREVALENZA MUTUALISTICA	⇒	Delega per la riforma del diritto societario e, in particolare, per l'adozione, tra l'altro, di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative.		⇒	L. 3.10.2001, n. 366
	⇒	Norma di attuazione della Legge delega. Il legislatore delegato ha ritenuto, a giusta ragione, che il riferimento fatto dalla legge delega alle "cooperative costituzionalmente riconosciute" fosse sinonimo di " <b>cooperativa a mutualità prevalente</b> ", stabilendo condizioni e requisiti necessari per acquisire tale "status".		⇒	D. Lgs. 17.01.2003, n. 6
	⇒	Le cooperative sono <b>società a capitale variabile</b> con scopo mutualistico iscritte presso l'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512, c. 2, e all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del c.c.		⇒	Art. 2511 c.c.
	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il legislatore ha definito, rispettivamente, il concetto di cooperativa a mutualità prevalente, fissandone l'ambito dello scambio mutualistico, e i criteri per la definizione della prevalenza, stabilendo precisi criteri "quantitativi" per verificare la presenza della suddetta condizione.</li><li>• Per le <b>cooperative agricole</b>, il c. 3 dell'art. 2513 c.c. prevede, tra l'altro, che la condizione di prevalenza sussista quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.</li></ul>		⇒	Artt. 2512 e 2513 c.c.
	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Requisiti, da recepire negli statuti</b> delle cooperative, necessari per annoverare le stesse tra quelle a mutualità prevalente:<ul style="list-style-type: none"><li>.. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;</li><li>.. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;</li><li>.. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;</li><li>.. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</li></ul></li></ul>		⇒	Art. 2514 c.c.

## ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

CONDIZIONE  
DI PREVALENZA  
PER LE COOP  
AGRICOLE

- L'art. 2513 c.c. declina la prevalenza in termini "quantitativi", stabilendo, in via generale, che il principio deve ritenersi rispettato quando per le varie tipologie di cooperative (consumo, lavoro e conferimento) il "rapporto" con il socio supera il 50% e introduce l'obbligo, da parte dell'organo amministrativo e dei sindaci, di documentare nella nota integrativa i parametri richiesti.
- Per le cooperative agricole, il c. 3 dell'art. 2513 prevede inoltre che la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al c. 3 dell'art. 2513 c.c.

DEFINIZIONE  
DI IMPRENDITORI  
AGRICOLI

- La disciplina codicistica considera imprenditori agricoli i soggetti che esercitano la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse.

Art. 2135 c.c.

- L'art. 1, c. 2 D. Lgs. 18.05.2001, n. 228 **ha esteso la definizione di imprenditore agricolo anche alle cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi** quando utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

D. Lgs. 18.05.2001, n. 228  
(Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo).

- L'equiparazione delle cooperative agricole alla nozione di imprenditore agricolo è stata poi circoscritta a quelle che svolgono le attività connesse di cui all'art. 2135, c. 3 c.c., consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, nonché nella fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
- Tale intervento normativo è importante in quanto chiarisce che le **cooperative possono assumere la qualifica di imprenditore agricolo anche quando svolgono in via esclusiva le predette attività connesse**, senza obbligo di dover svolgere anche una attività agricola principale, di cui all'art. 2135, c. 2.

D.L. 20.06.2017, n. 91  
conv. in L. 3.08.2017, n. 123

## Sintesi

- Anche ai fini dei riflessi che la qualifica di imprenditore agricolo ha nell'ambito dell'imposizione diretta, si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli, e i loro consorzi, che:
  - .. **utilizzano** per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, c. 3 c.c. **prevalentemente prodotti dei soci;**
  - .. **forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.**

Art. 2135 c.c.

IMPRENDITORI  
AGRICOLI  
PROFESSIONALI  
(IAP)

- Le società cooperative possono anche assumere la qualifica di **"imprenditore agricolo professionale"**, ai sensi dell'art. 1, c. 3 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99.
- Sono considerate tali, infatti, nel caso in cui lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c., la denominazione sociale contenga l'indicazione di società agricola e almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.